



**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

AF8
FIN. SENZA
VINCOLO
DESTINAZ.
1/4

Condizioni valide al 28/05/2007

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede Legale: Via Roma, 2 54033 Carrara (MS) - Telefono: 0585/7661 - Fax: 0585/776333 - Telex: 500154 CARCAR I - Codice BIC: RICAIT3C - Internet: www.gruppocarige.it - e-mail: crcarraraonline@crcarrara.it - Codice fiscale, Partita Iva e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Massa Carrara: 00581810454 - Capitale Sociale: € 31.762.290 - Riserve al 31.12.2006: € 62.487.636 - Iscritta all'Albo delle Banche con il n° 6110.1 - Cod. ABI: 6110 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Carige S.p.A. ed appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi creditizi della Banca d'Italia con il n° 6175.4 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**FINANZIAMENTO IN DIVISA ESTERA SENZA
VINCOLO DI DESTINAZIONE**

CARATTERISTICHE

Il finanziamento senza vincolo di destinazione è l'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente un determinato importo in divisa senza nessun collegamento ad operazioni sottostanti di importazione/esportazione di merci e/o servizi.

Il finanziamento può essere concesso in qualunque divisa estera (escluso l'euro) con una scadenza massima di 12 mesi dalla data di erogazione, con facoltà di revisionare trimestralmente o semestralmente il tasso (roll over), secondo la richiesta del cliente.

L'importo del finanziamento viene addebitato in un conto speciale intestato al cliente mantenuto individuato e distinto mediante attribuzione di un numero di riferimento e contestualmente accreditato sul conto in divisa o in euro del cliente al netto delle spese e commissioni indicate nella sezione III del presente Foglio Informativo. Se l'anticipo viene concesso in una divisa diversa da quella del conto di accredito, la conversione viene effettuata al cambio corrente rilevato sul mercato dei cambi per le divise estere alla data di esecuzione dell'operazione.

La divisa del finanziamento può essere trasformata in altra divisa (escluso euro) con arbitraggio effettuato sul mercato dei cambi al cambio corrente alla data di esecuzione. La trasformazione della divisa del finanziamento non costituisce novazione ed il finanziamento resta soggetto alle clausole e condizioni fissate al momento dell'accensione.

Il cliente può rimborsare il finanziamento, totalmente o parzialmente, in via anticipata dietro pagamento degli interessi fino al momento maturati, delle spese e commissioni indicate nella sezione III del presente foglio informativo, comprensive di una commissione specifica per estinzione anticipata.

Alla scadenza il finanziamento dev'essere obbligatoriamente rimborsato utilizzando la divisa fornita dal cliente oppure, se il cliente non ha a disposizione la divisa necessaria, con l'acquisto della stessa sul mercato dei cambi al cambio corrente rilevato per le divise alla data di esecuzione dell'operazione.

Le operazioni di finanziamento vengono concesse alla clientela previa approvazione di una pratica di affidamento.

I rischi tipici dell'operazione sono relativi:

RISCHI

Rischio di cambio: Per gli anticipi/finanziamenti il rischio si presenta quando alla scadenza il cliente non ha a disposizione la divisa necessaria per l'estinzione del finanziamento e deve ricorrere all'acquisto della stessa sul mercato dei cambi

Rischio di tasso: Al momento del rinnovo il tasso del finanziamento è soggetto a revisione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO

Tasso alla erogazione

tasso di mercato (ovvero il costo che la banca deve sostenere per l'approvvigionamento della valuta) per il periodo, individuato tramite la consultazione sul circuito Reuters della pagina della divisa corrispondente (sul circuito MID - mercato dei depositi, per euro e dollari Usa) + 5,00 punti percentuali



**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

AF8
FIN. SENZA
VINCOLO
DESTINAZ.
2/4

Condizioni valide al 28/05/2007

Tasso alla revisione e/o per la trasformazione della divisa

tasso di mercato (ovvero il costo che la banca deve sostenere per l'approvvigionamento della valuta) per il periodo, individuato tramite la consultazione sul circuito Reuters della pagina della divisa corrispondente (sul circuito MID – mercato dei depositi, per euro e dollari Usa) + 5,00 punti percentuali

Divisore per la determinazione interessi

anno civile solo per Euro e LGS, anno commerciale per altre divise

SPESE

Spese per ogni operazione di accensione, proroga, estinzione

€5,16

Spese per trasformazione della divisa

€5,16 + commissione di intervento

COMMISSIONI

Commissione percentuale sul cambio

0,30% minimo €2,58

Commissioni di intervento

0,15% minimo €2,58

Commissione per estinzione anticipata

0,50% da calcolare sull'importo per il periodo intercorrente tra la valuta di addebito e la scadenza

VALUTE

Accensione

Valuta di accredito sul c/c

Valuta FOREX

Valuta di addebito sul c/speciale

Valuta FOREX

Estinzione

Valuta di addebito sul c/c

Valuta FOREX

Valuta di accredito sul c/speciale

Valuta FOREX

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

PLURALITA' DI BENEFICIARI

Qualora i beneficiari siano coniugi, in deroga all'art. 190 c.c., essi rispondono indifferentemente per le obbligazioni assunte sia con i beni della comunione, ove ricorra tale regime, sia con i propri beni personali, senza necessità di preventiva escussione degli uni e degli altri, né facoltà per gli stessi di eccezione e/o riserva alcuna (cfr. art. 1).

La Banca può consentire l'utilizzo disgiunto del credito da parte dei beneficiari, purché l'esposizione complessiva non superi il massimale del finanziamento, con manleva della Banca di ogni obbligo di comunicazione in ordine ai suddetti utilizzi (cfr. art. 2).

MANDATO DI CREDITO

Se il credito è utilizzabile in forza di mandato di credito (art. 1958 c.c.) sono configurabili i seguenti obblighi a carico del mandante e del terzo beneficiario:

(i) Obblighi del mandante.

Il mandante si obbliga ad informare il/i terzo/i beneficiario/i degli eventuali utilizzi del credito concesso da parte di altro/i terzo/i beneficiario/i e/o del mandante stesso, nonché di informare ciascun terzo beneficiario in ordine ai nuovi mandati sul predetto credito e/o di revoche di mandati precedentemente concessi, manlevando la Banca da ogni obbligo di comunicazione (cfr. art. 3 c. 1);

(ii) Obblighi del terzo beneficiario.

Ogni terzo beneficiario si obbliga ad informare il mandante degli utilizzi di volta in volta posti in essere, nonché ad informarsi presso il mandante dei nuovi mandati sul predetto credito, manlevando la Banca da ogni obbligo di comunicazione. In caso di nuovi mandati, la Banca apre conti correnti separati a nome del mandante e di ciascun terzo beneficiario, i quali si impegnano ad utilizzare il credito in modo che l'esposizione complessiva non superi il massimale del finanziamento concesso (cfr. art. 3 c. 2).

CLAUSOLE RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

(i) Credito utilizzato mediante forme tecniche e/o linee di credito di natura diversa e/o attraverso una pluralità di conti.

Il cliente è debitore liquido e reale verso la Banca del credito risultante dalla somma dei diversi utilizzi e/o dei saldi a debito dei conti (cfr. art. 4 c. 1).

(ii) Credito utilizzabile per operazioni sull'estero

Il rischio del cambio sarà a carico del Cliente (cfr. art. 4 c. 2).

(iii) Credito utilizzato su conto corrente unico.

In detta ipotesi gli utilizzi vengono sistematicamente imputati prima alla forma di utilizzo meno onerosa e quindi alle facilitazioni a tassi via via più elevati; per contro, i versamenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1193 c.c., vengono prioritariamente imputati alla forma di utilizzo più onerosa e quindi alle facilitazioni a tassi via via decrescenti (cfr. art. 4 c. 3).

Condizioni valide al 28/05/2007

(iv) Finanziamenti concessi dietro rilascio da parte del cliente di atti di cessione di credito pro-solvendo o a scopo di garanzia ovvero di delega irrevocabile a favore della Banca per l'incasso di crediti e/o fatture. In tali casi, l'utilizzo del finanziamento deve intendersi subordinato alla previa accettazione esplicita, mediante lettera, dell'atto di cessione, ovvero della delega di pagamento da parte del debitore, con impegno a versare gli importi relativi ad ogni credito e/o fattura unicamente presso gli sportelli della Banca. La delega irrevocabile conferita dal cliente a favore della Banca per l'incasso dei crediti e/o fatture, nonché l'incarico conferito dal cliente alla Banca di curare l'incasso delle "richieste di versamento", configurano una vera e propria cessione di credito, indipendentemente dall'accettazione del ceduto. Il relativo diritto di credito deve conseguentemente intendersi trasferito ad ogni effetto dal cliente alla Banca, con piena facoltà di quest'ultima incassare e di trattenere gli importi che le perverranno dai debitori del cliente. Il cliente dichiara di costituirsi debitore liquido e reale nei confronti della Banca delle somme ad essa dovute in relazione all'affidamento concesso, con esonero di quest'ultima dall'obbligo di previa esazione dei crediti ceduti e/o delegati dal cliente. (cfr. art. 5).

(v) Credito subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine di assegni, vaglia, effetti, ecc. La Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del Contratto di Conto corrente ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Nel caso di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 32 del Contratto di Conto corrente, l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso; il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare, ma anche a trattenere gli importi che essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno.

Nel caso di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 32 del Contratto di Conto corrente, l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso; il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare, ma anche a trattenere gli importi che essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno (cfr. art. 7).

(vi) Fido utilizzabile per lo sconto di effetti e/o per l'accredito salvo buon fine di ricevute commerciali.

La Banca ha il diritto di sospendere temporaneamente, ridurre o revocare detto fido, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di alcuna preventiva disdetta o comunicazione, nonché con diritto di recesso da ogni operazione già effettuata di sconto e/o accredito salvo buon fine.

In tali ipotesi, la Banca è autorizzata ad addebitare al cliente le somme corrispondenti agli effetti, tratte e/o ricevute bancarie ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento del proprio eventuale recesso e della conseguente richiesta di rimborso. Il cliente si impegna a sua volta a soddisfare ogni richiesta della Banca in dipendenza dell'affidamento, anche in ordine a commissioni, accessori e spese, a prima richiesta e senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del cliente verso i debitori (cfr. art. 8).

(vii) Fido utilizzabile per il rilascio di fidejussioni bancarie, depositi cauzionali definitivi o provvisori, garanzie bancarie autonome con impegno irrevocabile di pagamento a prima richiesta.

Il cliente riconosce di essere debitore liquido e reale verso la Banca di tutte le somme pagate ai beneficiari in dipendenza delle prestate garanzie, a titolo di capitale, interessi, spese e accessori, indipendentemente da qualsivoglia opposizione da parte del cliente o di terzi.

La Banca, all'atto di escussione della garanzia, è esonerata dall'obbligo di effettuare qualsiasi indagine e valutazione in ordine alla fondatezza delle richieste dei beneficiari. Il cliente, a sua volta, rinuncia ad ogni eccezione al riguardo nei confronti della Banca, restando a suo esclusivo carico, previo integrale rimborso della stessa, di agire nei confronti dei beneficiari per l'eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato (cfr. art. 9 c. 1).

Sino a quando le garanzie prestate non siano restituite o dichiarate inefficaci dai beneficiari, il cliente è responsabile verso la Banca per ogni conseguenza che possa derivare dal rilascio delle garanzie stesse ed è comunque obbligato a corrispondere alla Banca affidante, nonché a quella corrispondente, le prescritte commissioni e spese, sin dal momento del rilascio della garanzia e ancorché la garanzia stessa divenga valida ed operante soltanto a partire da una data successiva a quella del rilascio o al verificarsi di una determinata circostanza futura (cfr. art. 9 c. 2).

Il Cliente si impegna inoltre a versare in contanti presso la Banca, dietro semplice richiesta scritta, l'importo corrispondente alle garanzie prestate, ovvero a costituire in pegno o in deposito a garanzia presso la Banca contanti o titoli per l'importo corrispondente alle garanzie medesime. Dette somme e/o valori potranno - a insindacabile giudizio della Banca - essere utilizzati per sostituire le garanzie di cui trattasi con depositi cauzionali.

Qualora il Cliente non provveda all'immediato adempimento del suo impegno di versamento o di costituzione in pegno o in deposito di garanzie di cui sopra, sarà tenuto a corrispondere un interesse di mora ad un tasso pari al "prime rate" del momento, maggiorato di tre punti, ferma restando ogni altra obbligazione nei confronti della Banca (cfr. art. 9 c. 3).

NORME DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano le condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi, nonché quelle che regolano i servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero che il cliente dichiara di aver letto e di accettare espressamente (cfr. art. 10).



**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

AF8

**FIN. SENZA
VINCOLO
DESTINAZ.**

4/4

Condizioni valide al 28/05/2007

Rischio di cambio: alea sul prezzo di acquisto della divisa al momento dell'estinzione, in quanto il prezzo della divisa(cambio) non e' determinabile a priori, e non consente, perciò, di predeterminare il costo totale del finanziamento. Per ovviare a tale incertezza, si può fissare anticipatamente (all'accensione del finanziamento o successivamente) quello che sarà il prezzo di acquisto della valuta all'epoca dell'estinzione con apposito contratto in cambi.